



TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE

Nrg 8894/2022

Il giudice dr. Ludovico Sburlati,
sciogliendo la riserva assunta nella causa in intestazione,
ha pronunciato ai sensi degli art. 702 bis e seg. Cpc la presente

ORDINANZA

Le domande proposte da Vincenzo [REDACTED] rappresentato dalla Conserf Srls, hanno a oggetto la condanna dell'Intesa Sanpaolo Spa al pagamento di € 7.696,51 (oltre interessi e rivalutazione), ai sensi dell'art. 1815 c. 2 Cc, previo accertamento dell'usurarietà del finanziamento del 09/02/2006 (estinto anticipatamente il 31/07/2014), derivante dal superamento del tasso soglia da parte del Teg, calcolato "*includendovi i costi della polizza credit protection insurance*" (ric. p. 2).

L'attore ha chiesto inoltre, in via preliminare, di accertare che la quietanza del 02/09/2019 "*non costituisce transazione*", eccependone in ogni caso la nullità e l'annullabilità ex art. 1972 c. 2 Cc (p. 3).

Costituendosi in giudizio, la convenuta, in via preliminare, ha eccepito l'improcedibilità della domanda con riferimento alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione (p. 4), la "*carezza di legittimazione passiva*" (p. 5) e l'"*intervenuta transazione*" (p. 6); nel merito, ha chiesto il rigetto delle domande avversarie, sostenendo che il Teg sarebbe stato correttamente determinato in base alle vigenti istruzioni della Banca d'Italia, contestando la "*disomogeneità di valori utilizzati per la quantificazione del tasso soglia e del TEG contrattuale*" (p. 12) e invocando il mancato ricevimento del premio assicurativo.

legali dall'11/04/2022 (data della domanda, doc. 21 fasc. att.; Cass. Sez. Un. 15895/2019) al saldo.

In assenza di allegazioni sul punto, deve invece essere rigettata la domanda relativa al maggior danno ex art. 1224 c. 2 Cc.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 Cpc e, tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, si liquidano in € 4.237,00 per compenso (in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso del contributo unificato (Cass. 18529/2019) e delle spese forfettarie nella misura del 15%.

Deve invece essere rigettata la domanda relativa al costo della perizia di parte, mancando la prova dell'esborso e dovendosi escludere che l'assunzione dell'obbligazione sia sufficiente a dimostrare il pagamento (Cass. 21402/2022 e Id. 2605/2006).

PQM

Definitivamente pronunciando,

respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione,

condanna l'Intesa Sanpaolo Spa a pagare a Vincenzo [REDACTED] € 7.696,51,

oltre interessi legali dall'11/04/2022 al saldo;

condanna l'Intesa Sanpaolo Spa a rimborsare a Vincenzo [REDACTED] le spese di lite, liquidate in € 4.237,00 per compenso, oltre contributo unificato, spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva.

Torino, 26/01/2023.

IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati